

XVII. — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1966

Articolo 2 - Punto 13 (Polizia giudiziaria - Attribuzioni) - Seguito esame - Approvazione.

Punto 13-*bis* (Fermo - Arresto - Durata - Notizia al pubblico ministero) - Esame - Approvazione.

Punto 14 (Polizia giudiziaria - Disponibilità) - Seguito esame - Approvazione.

PRESIDENTE . . . . .	581, 599, 600, 601, 602, 614, 615 616, 617, 621, 622
DE FLORIO . . . . .	595, 600, 602
GALDO . . . . .	603, 607, 612, 615, 617, 621
GUIDI . . . . .	585, 586, 587, 588, 589, 590, 608, 621
GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	598, 600 614
MANNIRONI . . . . .	601
MILIA . . . . .	615, 616, 617
MISASI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	591 595, 598, 607, 614, 620
RICCIO . . . . .	587, 590, 602, 607, 608
VALIANTE, <i>Relatore</i> . . . . .	586, 588, 589, 590, 598, 599, 602 603, 611, 612, 620, 621

PAGINA BIANCA

*La seduta comincia alle 10,30.*

PRESIDENTE. Nella scorsa seduta abbiamo esaminato globalmente i punti 13) e 14) del disegno di legge.

Oggi passiamo all'esame specifico di questi due punti e degli emendamenti presentati.

Il punto 13), nel testo governativo, è il seguente:

« Obbligo della polizia giudiziaria di denunciare immediatamente il reato. Attribuzione, alla polizia giudiziaria, del potere di compiere gli atti necessari ed urgenti per l'assicurazione delle prove; di arrestare, nei casi di flagranza, la persona indiziata; di fermare, anche fuori dei casi di flagranza, la persona gravemente indiziata di un reato per il quale sia obbligatoria la custodia preventiva, qualora vi sia fondato sospetto di fuga, con l'obbligo di comunicare il fermo all'autorità giudiziaria per la convalida. In ogni caso non potrà essere prevista per il fermo una durata superiore ai sette giorni dall'avvenuta esecuzione di esso ».

A questo testo il relatore Valiante ha contrapposto il seguente emendamento sostitutivo, così formulato:

*Sostituire il punto 13) con il seguente:*

« Attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di prendere notizia dei reati, di compiere gli atti necessari ed urgenti per assicurare le prove, e di arrestare colui che è colto in flagranza di un delitto quando vi è fondato sospetto che ne commetta altri o sia per darsi alla fuga.

Obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero le notizie del reato, e di porre a sua disposizione entro le ventiquattro ore le persone arrestate ».

Il deputato Guidi, per il gruppo comunista, aveva, in origine, presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il secondo e terzo periodo del punto 13) con i seguenti:*

« Attribuzione alla polizia giudiziaria, sotto la diretta vigilanza del giudice istruttore o del pretore, della facoltà di assicurare gli elementi di prova del reato nei soli casi in cui esistono comprovate condizioni di necessità e di urgenza.

Nullità assoluta dei predetti atti e disposizione che di essi non si debba tenere alcun conto qualora siano viziati per difetto dei requisiti di necessità e d'urgenza o siano stati compiuti senza la direzione e vigilanza del giudice istruttore o pretore. Esclusione che gli interrogatori degli imputati e dei testi, raccolti dalla pubblica sicurezza, possano costituire fonte di prova.

Facoltà di fermo dell'imputato limitato ai soli casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che sia per commettere altri delitti o per darsi alla latitanza.

Dovere della pubblica sicurezza di immediata comunicazione del provvedimento ai fini della convalida ai sensi dell'articolo 13 della Costituzione.

Previsione che gli atti di perquisizione e di ispezione personale e domiciliare debbano essere compiuti nei soli casi di necessità e di urgenza per atto motivato dell'autorità giudiziaria sotto la direzione del giudice o del pretore ed alla presenza del pubblico ministero o del difensore della persona soggetta ai predetti atti cautelari ».

Questo emendamento, a seguito delle discussioni svolte nelle precedenti sedute, è stato sostituito dal deputato Guidi con uno nuovo, di cui do lettura:

*Sostituire il proprio emendamento con il seguente:*

« Facoltà per la polizia giudiziaria di arrestare chi è sorpreso in flagranza di reato punibile con pena superiore nel massimo a cinque anni di reclusione quando vi sia fondato sospetto che sia per darsi alla fuga.

Obbligo per la polizia giudiziaria di procedere all'arresto di chi è sorpreso in flagranza di reato che comporta l'obbligatorietà del mandato di cattura.

Attribuzione alla polizia giudiziaria, sotto la diretta vigilanza del giudice istruttore o del pretore, della facoltà di assicurare le tracce del reato nei soli casi in cui esistano comprovate condizioni di necessità e di urgenza.

Nullità assoluta dei predetti atti e disposizione che di essi non si debba tenere alcun conto qualora siano viziati per difetto dei requisiti di necessità ed urgenza o siano stati compiuti senza la vigilanza del giudice istruttore o del pretore.

Divieto della facoltà di procedere ad interrogatorio dell'indiziato e dei testimoni.

Facoltà di fermo, sotto la direzione del giudice, dell'indiziato di un reato per cui è previsto mandato di cattura obbligatorio quando vi sia fondato sospetto di fuga.

Dovere della pubblica sicurezza di immediata comunicazione al giudice del fermo ai fini della convalida e nel rigoroso rispetto dei termini previsti dall'articolo 13 della Costituzione.

Previsione che gli atti di ispezione, perquisizioni personali o domiciliari o che qualunque altro atto limitativo delle garanzie previste dall'articolo 15 della Costituzione, siano compiuti dalla polizia giudiziaria nei soli casi di necessità e di urgenza e sotto la direzione del giudice e alla presenza del pubblico ministero e del difensore ».

Segue poi l'emendamento a firma del deputato Galdo:

*Sostituire il punto 13) con il seguente:*

« Attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di operare il fermo in caso di flagranza, e al pubblico ministero di convalidarlo o di ordinarlo nei casi in cui esistano gravi indizi di colpevolezza o vi sia fondato sospetto che l'indiziato possa commettere altri reati o sia per darsi alla fuga.

Obbligo dell'autorità di polizia giudiziaria di rimettere al pubblico ministero le persone fermate nelle ventiquattro ore successive al fermo.

Obbligo del pubblico ministero di mettere a disposizione della sezione istruttoria, entro le quarantotto ore, le persone delle quali ha convalidato o ordinato il fermo, ove ancora non abbia potuto formulare l'imputazione, oppure di mettere le stesse a disposizione del giudice istruttore, ove abbia già formulato l'imputazione e richiesta l'istruzione.

Nella prima ipotesi la sezione istruttoria, interrogato l'indiziato e uditi il pubblico ministero e il difensore, può disporre che il fermo sia prolungato fino a un massimo improrogabile di giorni quindici, o che sia sostituito con altre misure cautelari di coercizione personale.

Nella seconda ipotesi il giudice istruttore ha l'obbligo di interrogare immediatamente l'imputato e, ove non ritenga di revocare il fermo, deve richiedere alla sezione istruttoria l'ordine di carcerazione preventiva, o le altre misure di coercizione personali cautelari. La sezione istruttoria decide uditi il pubblico ministero e i difensori ».

L'ultimo emendamento, al punto 13) dell'articolo 2, è quello proposto dal deputato Amatucci. Ne do lettura:

*Sostituire il punto 13) con il seguente:*

« a) In caso di flagranza e di urgenza di assicurare le prove, la polizia giudiziaria può procedere a sommario interrogatorio;

b) presso ogni tribunale deve esservi un nucleo di polizia specializzato alla diretta ed effettiva dipendenza dall'autorità giudiziaria;

c) salvo casi di particolare urgenza, gli interrogatori, i confronti e le ricognizioni, ad opera della polizia giudiziaria, debbono svolgersi negli uffici giudiziari o nelle carceri;

d) degli atti compiuti dalla polizia giudiziaria in caso di difetto dell'assoluta necessità, non se ne deve tener conto. A tale proposito bisogna comminare la nullità degli atti;

e) anche fuori della flagranza, gli uffici di polizia giudiziaria, debbono trattenere a disposizione dell'autorità giudiziaria l'indiziato per l'interrogatorio, quando si ha fondato motivo per ritenere che sia l'autore del delitto per il quale è obbligatorio il mandato di cattura;

f) gli ufficiali di polizia giudiziaria, possono trattenere, per gli accertamenti, quando vi sia fondato sospetto di fuga, le persone nei confronti delle quali vi sia ragionevole motivo di ritenere che abbiano commesso un reato per il quale la cattura è facoltativa;

g) se, per qualsiasi ragione, l'interrogatorio non può aver luogo entro le quarantotto ore dal fermo, il fermato deve essere liberato a meno che il fermo non sia trasformato in arresto o cattura;

h) in caso di revoca del fermo, il relativo provvedimento deve essere pubblicato ».

Do lettura, dato che, sin'ora, nelle nostre discussioni lo abbiamo trattato contestualmente al punto 13), anche del punto 14) del testo governativo:

« Diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria ».

Il relatore Valiante ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il punto 14) con il seguente:*

« Sottoposizione della polizia giudiziaria al pubblico ministero e diretta disponibilità di essa da parte dell'autorità giudiziaria ».

Da parte del deputato Galdo è stato proposto il seguente emendamento:

*Sostituire il punto 14) con il seguente:*

« Attribuzione al pubblico ministero del potere di compiere le indagini preliminari necessarie per la formulazione dell'imputazione.

La polizia giudiziaria, alle dirette dipendenze del pubblico ministero, nell'esercitare le funzioni oggi attribuitegli dall'articolo 219 del codice di procedura penale, deve riferire immediatamente al pubblico ministero le notizie del reato.

Precisa determinazione degli atti che la polizia giudiziaria può compiere di propria iniziativa, di quelli per i quali deve essere autorizzata dal pubblico ministero, e infine di quelli che anche nell'indagine preliminare devono essere riservati unicamente al pubblico ministero, statuendo, con opportune delimitative, che le indagini che incidono sull'esercizio dei diritti dei cittadini (limitazioni della libertà di locomozione, della inviolabilità del domicilio, del segreto delle comunicazioni) non possono essere compiute di iniziativa. Modificazione del sistema della verbalizzazione per le indagini preliminari, riservando il potere di verbalizzare la raccolta di dichiarazioni orali solo al pubblico ministero ».

Infine, il deputato Martuscelli ha proposto il seguente emendamento:

*Sostituire il punto 14) con il seguente:*

« Istituzione di un corpo di polizia giudiziaria alle dirette od organiche dipendenze dell'autorità giudiziaria ».

Quale subordinata il deputato Martuscelli ha proposto questo ulteriore emendamento:

« Diretta disponibilità della polizia giudiziaria e piena dipendenza funzionale di essa dall'autorità giudiziaria ».

Questa è la panoramica dei vari emendamenti proposti ai punti 13) e 14) del disegno di legge.

GUIDI. Desidero rispondere alle affermazioni fatte nelle precedenti sedute dal Sottosegretario per l'interno Gaspari.

Egli non ha tenuto conto, nell'esprimere alcune considerazioni, di quella che è stata l'impostazione dei nostri lavori. Nell'affermare che alcuni colleghi — proprio quelli che sostengono la necessità di una maggiore partecipazione dei magistrati al nuovo processo penale — desiderano fare un codice più maneggevole per gli imputati, senza considerare le esigenze della lotta alla delinquenza, il Sottosegretario Gaspari non ha, a mio avviso, ben considerato quelle che sono le reali esigenze di una lotta alla delinquenza.

L'attività svolta, oggi, dalla polizia giudiziaria non è affatto efficace per cui, indubbiamente, le funzioni della polizia giudiziaria vanno modificate.

Attualmente, circa un terzo dei delitti rimangono impuniti — lo ha affermato il procuratore generale Poggi — e circa la metà dei processi terminano con una assoluzione. Questi dati costituiscono, a nostro avviso, la migliore prova dell'inefficienza della polizia giudiziaria.

Il sistema attuale comprime molte libertà senza, peraltro, risolvere il problema della lotta alla delinquenza. Questa lotta va condotta decisamente, pur affermando, nello stesso tempo, la tutela di tutti i diritti di libertà.

Per queste considerazioni è, a nostro avviso, necessario modificare le funzioni della polizia giudiziaria, avendo ben presenti alcuni principi sanciti dalla Costituzione.

In merito all'affermazione del Sottosegretario Gaspari circa l'impossibilità di avere un numero di magistrati sufficienti per rendere praticamente attuabile la riforma da noi proposta, ricordo che, indubbiamente, la riforma del codice di procedura penale si accompagna a quella dell'or-

dinamento giudiziario; riforma questa che deve essere globale e immediata, perché la materia è tale che sarà impossibile procedere con semplici modifiche delle disposizioni attualmente in vigore.

Desidero fare alcune osservazioni in relazione ad un principio espresso dal relatore Valiante, cioè che il pubblico ministero vada inteso come capo della polizia. Siamo contrari a questo principio che, se approvato, sminuirebbe il principio dell'uguaglianza delle parti; il pubblico ministero — capo della polizia — si troverebbe indubbiamente in una posizione di vantaggio rispetto all'altra parte, se gli riconosciamo di dirigere l'istruttoria e di disporre indagini su un capo d'imputazione.

In questo modo non avremmo più un criterio direttivo in armonia con il principio che abbiamo affermato. Nei primi punti di questo articolo 2, infatti, abbiamo affermato l'esigenza che difesa e accusa siano poste su un piano di parità; ciò è, del resto, una esigenza di carattere costituzionale. Dare al pubblico ministero i poteri di capo della polizia giudiziaria significa modificarne il ruolo e la funzione.

VALIANTE, *Relatore*. La nostra impostazione — che mi sembra sia stata accolta dalla Commissione — è che la vera istruttoria, e soprattutto il vero dibattimento, si fanno al di fuori dell'intervento del pubblico ministero, il quale partecipa al dibattimento con i poteri delle altre parti.

GUIDI. Quando si afferma che il pubblico ministero può intervenire per fare indagini sul capo di imputazione, si configurano ben tre istruttorie: prima quella della polizia; poi l'indagine che può essere richiesta dal pubblico ministero relativamente al capo d'imputazione; terzo, la istruttoria. Se non è così, allora abbiamo compreso male.

VALIANTE, *Relatore*. Ma non sono tre istruttorie! Una cosa è l'assicurazione delle tracce del reato; altra l'indagine preliminare, indispensabile per formulare l'accusa; solo nella terza fase si ha l'istruttoria vera e propria.

GUIDI. Ma la polizia può o non può fare l'interrogatorio dell'imputato?

VALIANTE, *Relatore*. Sì, ma non quello formale.

GUIDI. Quindi siamo di fronte ad una serie di indagini che sono condotte e sulle tracce del reato e con l'interrogatorio delle parti.

L'affermazione che dell'interrogatorio degli imputati e dei testi, effettuato dalla polizia giudiziaria, non si debba tenere conto nel processo è un'affermazione seducente, che troviamo anche nella riforma

Carnelutti. Ma, stando alla realtà dei fatti, sappiamo che quando si imbastisce, attraverso indagini preliminari, un processo nei confronti di un cittadino e si fanno determinati interrogatori, c'è già un certo orientamento nell'animo dell'inquirente. Ecco il punto decisivo !

Se non risolviamo questo problema nel senso di una acquisizione dei fatti genuina, controllata dalla stessa autorità giudiziaria faremo, sì, a valle, un processo di tipo accusatorio, ma nel punto centrale, in quello decisivo, consentiremo che la prova si formi al di fuori del controllo dell'autorità giudiziaria. Direi anche, al di fuori di quello che è un principio fondamentale affermato dalla Costituzione attraverso gli articoli 13 e 109, che configurano un intervento immediato dell'autorità giudiziaria.

Come ricordava il deputato Riccio, per i provvedimenti provvisori adottati dalla pubblica sicurezza, in base all'articolo 13 della Costituzione, dopo un brevissimo periodo di tempo ci deve essere la convalida; e quando si afferma che la polizia è a disposizione della magistratura, ciò sottolinea la necessità di una convalida sollecita, entro poche ore. Questo è lo spirito di tutti i lavori della Costituente; cioè un intervento sollecito dell'autorità giudiziaria, una sua inserzione rapida nel processo formativo della verità processuale.

Che gli interrogatori siano o non siano verbalizzati non interessa molto; sappiamo quanta influenza abbia questo mezzo per portare il teste, anche inconsapevolmente talvolta, verso determinate precisazioni.

Ricollegandoci a quanto dicevamo prima, abbiamo la convinzione — anche da elementi che emergono dalla realtà giudiziaria — che oggi la polizia non è in grado di assolvere alla propria funzione.

**RICCIO.** Di fronte al diritto di libertà del cittadino vi è anche un diritto di giustizia, che impone di accertare la verità.

**GUIDI.** C'è anche il problema delle garanzie per la libertà del cittadino che ha il diritto di sapere che la pubblica sicurezza è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Questo è un diritto costituzionale che non si può misconoscere.

Certo, questa soluzione comporterà una modificazione dell'ordinamento giudiziario e la strutturazione di un nuovo tipo di magistrato, più proteso alla ricerca della verità che non assiso su una valutazione burocratica del fascicolo processuale, come comporterà un nuovo tipo di avvocato, meno orientato alla bella arringa e più alla ricostruzione della verità dei fatti. Ma se ci chiudiamo negli schemi del passato non riusciremo mai a riformare il codice di procedura penale.

Riteniamo, dunque, che sia la stessa Costituzione a delineare l'esigenza di un intervento del magistrato sin nei primi atti dell'indagine preliminare. Per questo abbiamo parlato del giudice istruttore; per questo

riteniamo che il procuratore della Repubblica, quando ha bisogno che si effettuino determinate indagini, utili ai fini della formulazione del capo d'imputazione, deve farlo attraverso il giudice istruttore. Del resto, lo fa attualmente, nel corso dell'istruttoria.

VALIANTE, *Relatore*. Ma mentre la parte privata avrà la possibilità di ricercare i propri testimoni, il pubblico ministero in base a quali atti sosterrà l'accusa, non avendo più sotto gli occhi il fascicolo istruttorio ?

GUIDI. Questo potrebbe significare che l'indagine relativa al capo d'imputazione si tradurrà in atti scritti; si tratterà, quindi, di una super-istruttoria, anche dal punto di vista della formalizzazione.

Altrimenti, proponiamo che il pubblico ministero partecipi, in condizioni di parità con la difesa, a tutti gli atti dell'istruttoria.

VALIANTE, *Relatore*. Abbiamo detto che nell'istruttoria non bisogna fare il pre-processo ma accertare soltanto che non vi è la possibilità di prosciogliere l'indiziato e che è necessario il dibattimento. Questo è possibile stabilirlo senza interrogare i testimoni.

GUIDI. Il pubblico ministero, per arrivare alla conclusione della sussistenza o meno di un reato, deve poter partecipare agli atti cui prende parte il giudice istruttore, valutare i fatti, chiedere le indagini...

VALIANTE, *Relatore*. Questa è un'azione preliminare. Il pubblico ministero non può esercitare l'azione penale se non di fronte ad un fatto costituente reato.

GUIDI. Prima di arrivare a concludere se un fatto costituisca o meno reato, occorrerà un minimo di indagine preliminare, che sarà condotta dalla polizia affiancata dal giudice istruttore.

VALIANTE, *Relatore*. Il che è contrario ad ogni principio !

GUIDI. Le citerò un caso assai diffuso che non conferma certo l'impostazione che lei dà alla questione. Allorché vi è un processo in cui non si è individuato l'autore del fatto, il pubblico ministero spesso decide di rinviare il fascicolo al giudice istruttore, che ne prende atto ed inizia l'istruttoria. Dunque, anche quando non siano perfetti tutti gli elementi si apre un'istruttoria, la si conduce e si individua l'autore del reato.

Il pubblico ministero può, quindi, partecipare così come deve fare il giudice istruttore — sempre che voglia dare vigore e forza al principio

della disponibilità dell'autorità giudiziaria — agli atti preliminari, valutare se il fatto costituisca o meno reato e, attraverso il giudice istruttore stesso, chiedere chiarimenti ed elevare poi il capo di imputazione.

D'altronde, se vogliamo affermare il principio della eguaglianza tra difesa ed accusa, non possiamo consentire che il pubblico ministero faccia — così come fa — una sua indagine preliminare. A meno che non riteniate che anche un difensore possa — come sarebbe necessario — avvalersi della polizia per le proprie indagini a favore dell'imputato.

Conservare al pubblico ministero potestà di indagini relativamente al capo di imputazione, significa dare allo stesso un potere assai grande; configurarlo quale capo della polizia, significa creare un pubblico ministero che non è più parte nel processo perché la sua influenza si estenderà lungo tutto il corso del processo stesso. Del resto la configurazione del pubblico ministero quale capo della polizia, è ormai fallita.

Ecco perché dobbiamo chiaramente orientarci verso l'inserimento, cui ho accennato, del giudice istruttore, se vogliamo far sì che le prime indagini di polizia abbiano il loro controllo da parte della stessa magistratura.

Questa è una prima questione concernente il ruolo del pubblico ministero.

Ritengo che, anche attorno ad un secondo ordine di motivi, debba essere fornita una risposta: in merito, cioè, alla questione del mandato di cattura ed alla questione della libertà personale.

Mi è parso di cogliere un mutamento di idee da parte dello stesso relatore Valiante in ordine al giudice della libertà: modificare il proprio atteggiamento su questa posizione, comporta una serie di conseguenze. Il pensare ad un giudice della libertà, ad un collegio che sarebbe potuto intervenire in fatti specifici, sottolineando il valore che ha la libertà del cittadino, il pensare ad un corpo di magistrati, direi specializzato, certo orientato a valutare un determinato tipo di aspetti, forse diminuiva le preoccupazioni esistenti in ordine al carattere oggettivo del mandato di cattura...

VALIANTE, *Relatore*. Mi avete impressionato voi che continuate ad insistere sul mandato di cattura obbligatorio.

GUIDI. Certo, per determinati casi, di particolare gravità, si sarebbe potuto intervenire in un certo senso. In ogni caso, il giudice della libertà, valutati circostanze ed elementi, avrebbe anche potuto concedere, malgrado la gravità dell'imputazione, ove determinate situazioni glielo avessero consigliato, la libertà provvisoria.

L'aver retrocesso su certe posizioni, onorevole Valiante, porta ad una svalutazione, ad una riduzione della portata della sua proposta. Anche se non è eliminata, certo è mutata in peggio, dal punto di vista delle garanzie della libertà.

VALIANTE, *Relatore*. Con la mia originaria proposta del tribunale della libertà — a parte l'incompatibilità con il mandato di cattura obbligatorio — restava aperto un problema di non irrilevante portata. Faccio un esempio pratico: il giudice istruttore inoltra la propria richiesta al tribunale; contemporaneamente vengono informati l'imputato ed il suo difensore che dovranno presentarsi al giudice della libertà per discutere, in sede contenziosa, se l'indiziato debba o meno essere arrestato. Nel frattempo, quest'ultimo si sottrae con la fuga.

Dunque, quanto proposto, anche se garantisce la personalità dell'imputato, non garantisce certo la possibilità di carcerarlo preventivamente. Questa, la grossa obiezione.

Peraltro, imponendo al giudice istruttore di motivare anche nel merito, in relazione alle necessità delle indagini che egli intende compiere ed alla necessità che l'imputato sia presente alle stesse, e consentendo a quest'ultimo di impugnare, anche nel merito, il provvedimento di carcerazione preventiva, si viene egualmente a garantire all'interessato la possibilità di difendersi da un eventuale provvedimento temerario di carcerazione preventiva.

GUIDI. Se questa è la sua preoccupazione ho l'impressione che la si potrebbe soddisfare in modo diverso. Non siamo certo per una soluzione che offra possibilità di latitanza per il colpevole... Credo che il giudice della libertà potrebbe adottare il provvedimento, salvo convalida, ed immediatamente passare al contraddittorio.

VALIANTE, *Relatore*. Il fermo viene convalidato nelle quarantotto ore...

RICCIO. In realtà non vedo la logica cui dovrebbe rispondere questa norma-sbarramento, in quanto è evidente che, se si introduce il criterio dell'automatismo, il reo sarà immediatamente scarcerato se non si riusciranno a compiere gli atti necessari entro le ventiquattro ore, cosa che può benissimo verificarsi.

GUIDI. Ieri il deputato Riccio ha fatto un interessante riferimento parlando del capoverso dell'articolo 13 della Costituzione, a proposito del fermo.

È vero che si tratta di un problema differente, ma è vero anche che siamo, pur sempre, in tema di limitazione della libertà personale.

Secondo la Costituzione, infatti, il fermo deve essere subito convalidato, ma nulla vieta che anche il giudice della libertà possa intervenire rapidamente, a meno che non si ritenga che tale giudice agisca con grande lentezza, il che sarebbe di grave danno e per la tutela della libertà del cittadino e per l'assicurazione della presenza dell'imputato. Questo, comunque, è un aspetto del problema che potremo esaminare più avanti.

Quello che ci interessa, in questo momento, è l'accenno a misure diverse dalla carcerazione preventiva. Respingiamo decisamente il ricorso al domicilio coatto, ma siamo favorevoli all'istituto degli arresti domiciliari, del resto già applicato attualmente, anche se con estrema parsimonia, in alcuni casi particolari come quando l'imputato sia una donna in stato di gravidanza.

Non vi è, a mio avviso, alcuna ragione logica per impedire l'estensione di questo istituto ad altri casi e così si eliminerebbe la totale limitazione della libertà del cittadino, consentendogli condizioni più umane di vita, pur assicurando alla giustizia il controllo sull'imputato. Analogamente, in casi di minore allarme, potrebbe anche essere sufficiente la libertà vigilata. Questi sono argomenti molto importanti su cui converrà che la Commissione rifletta con attenzione.

Certamente questo è un discorso che andrebbe ulteriormente approfondito, e con ciò si giustifica anche la mia preoccupazione per la proposta del Presidente di passare subito alla votazione, tanto più che dobbiamo ancora precisare meglio i compiti della polizia giudiziaria.

A questo proposito si dice che la polizia può ricercare le tracce del reato, ma noi aggiungiamo: solo quelle obiettive, perché i contatti umani con l'imputato ed i testi sono affidati esclusivamente al magistrato, con una sua presenza contestuale.

Non sono certo un ammiratore dell'ordinamento francese — tanto più che anche in quel paese si discute molto circa il segreto istruttorio, e da molte parti lo si accusa di essere un residuo del vecchio sistema inquisitorio — ma anche in esso si prevede che vi sia la contestuale presenza del magistrato.

Proponiamo che debba essere il giudice istruttore e non il pubblico ministero ad emettere provvedimenti limitativi della libertà personale; riteniamo, inoltre, che si debba essere coerenti con la nostra Costituzione che prevede la disponibilità della polizia giudiziaria da parte della magistratura ai fini della indagine preliminare.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Su questo tema della libertà personale si è tenuta un'ampia discussione di carattere

generale, della cui opportunità mi rendo perfettamente conto, in quanto stiamo entrando nel cuore della fase istruttoria, con i suoi due aspetti della raccolta degli elementi di prova e dei provvedimenti sulla libertà.

Ed è per questo che desidero ribadire un concetto già espresso e che è contenuto anche nella relazione che accompagna il disegno di legge; il Governo è disponibile per un dibattito diretto all'approfondimento di questi problemi in quanto ci rendiamo perfettamente conto che fare un nuovo codice non significa avere già uno schema aprioristicamente prefissato da applicare senza difficoltà.

Dico questo soprattutto in riferimento ad alcune affermazioni, emerse nel corso della discussione, in merito all'istruttoria, alle funzioni del pubblico ministero e del giudice istruttore, all'eventuale inserimento di un processo simile all'*habeas corpus*, tutte cose interessanti e che, comunque, hanno posto dei problemi su cui, francamente, non mi sentirei di esprimere immediatamente il parere.

Si è fatto un gran discutere sull'aspetto pubblicistico del problema che è insito nell'attuazione della giustizia come difesa della società e sull'aspetto, apparentemente antitetico, della difesa della libertà del cittadino. Ma, fin da ieri, il deputato Riccio ha fatto giustizia sommaria di questa antitesi che in realtà, egli ha detto, non esiste in quanto, fine della giustizia, è la garanzia della libertà e fine tipico del processo è l'accertamento della verità.

Se questo è vero, discutere insieme il momento antecedente all'inizio dell'azione penale — quale è quello che riguarda direttamente la polizia giudiziaria — e quelli successivi — come l'emissione del mandato di cattura — appare di tutta evidenza che nella sostanza le due cose sono diverse.

Questo perché la prima fase, manifestandosi con anticipo rispetto al processo, è più caratterizzata, e deve esserlo, dalla preoccupazione della difesa della società, quindi dal raggiungimento e dalla individuazione di un reo, dalla constatazione di un reato, da tutti quegli aspetti che potremmo chiamare preventivi o anche polizieschi che sono inevitabili, o quanto meno necessari nella vita di una società organizzata.

La seconda fase, quella che si svolge a processo già iniziato è diversa, in quanto l'unica sua caratteristica, l'unico suo fine, è l'accertamento della verità, ed in questo sta la garanzia della libertà dell'individuo.

La differenza fra le due fasi è resa ancor più evidente dal fatto che la prima fase è caratterizzata da una maggiore genericità, in quanto, a volte, non è neppure individuata la persona presunta indiziata, mentre diventa ben definita la seconda fase, ed allora entrano in gioco tutti quei valori cui ha accennato il deputato Riccio.

Abbiamo quindi, a mio avviso, fatto bene a discutere insieme questi due problemi, e solo così possiamo ora procedere, distinguendoli, perché ne abbiamo colto le differenze. Possiamo quindi risolvere il problema della polizia giudiziaria, cioè i punti 13) e 14) del disegno di legge, rinviando invece, alla sede più opportuna, la discussione sugli altri temi che peraltro, ripeto, si è fatto bene a affrontare fin da questo momento.

Dovremo, però, in ogni caso, tener presente questa fondamentale distinzione: nell'esame della prima fase ci si preoccuperà della difesa della società, mentre nella seconda si darà la precedenza assoluta alle garanzie della dialettica tra le parti.

Questo, secondo me, è il senso non scalfito delle affermazioni fatte più volte dal Sottosegretario Gaspari per cui non si può ostacolare, vincolare, condizionare, impedire, praticamente l'attività della polizia giudiziaria senza compromettere gravemente la possibilità di difesa della società.

Quando, poi, questa attività si è in qualche modo conclusa in una configurazione di reato ed in una eventuale individuazione del presunto reo, allora è giusto che ci si preoccupi anche prevalentemente, degli altri aspetti. La preoccupazione del Sottosegretario Gaspari, quindi, è seria e fondata, e difficilmente contestabile.

Non voglio, con questo, esimermi dal dire alcune cose anche sugli altri temi sollevati, rinviandone, però, l'approfondimento al momento opportuno.

Mandato di cattura: il collega Valiante ha prospettato una costruzione molto suggestiva ed interessante. Io pongo il tema problematicamente e ritengo necessario avere il tempo per consultarmi e discuterne con il Ministro.

Il relatore Valiante costruisce un processo di questo tipo: pubblico ministero-capo della polizia; istruttoria rapidissima (questo principio lo abbiamo già approvato e quindi va tenuto presente) che non è l'istruttoria formale o sommaria di prima, ma una istruttoria ridotta al minimo essenziale, cioè volta a dimostrare che non si può assolvere il prevenuto perché la presunzione di innocenza costituzionale in quel caso non può essere mantenuta e, quindi, bisogna rinviare a giudizio; infine il dibattimento, vero cuore del processo nell'impostazione Valiante. Credo, anzi, che sia dovuto proprio in relazione a questo il fatto che il relatore Valiante proponga come capo della polizia il pubblico ministero.

E qui, anche il collega Guidi non può disconoscere che c'è una logica in tale impostazione. Perché, in fondo, l'impostazione Valiante — per usare una famosa espressione che a me tuttavia piace poco — è la più accusatoria possibile. L'istruttoria resta nei processi in cui non si può giungere immediatamente al dibattimento, però anche questa

istruttoria è così limitata e condizionata che serve soltanto ad accertare se il prevenuto non possa essere prosciolto, mentre il dibattimento diventa la fase del processo in cui si svolge la maggiore attività.

Ma, allora, al dibattimento le parti devono essere veramente in condizioni di parità, come sostiene il relatore Valiante? E come sarebbe pari alla difesa questo pubblico ministero condizionato nelle indagini preliminari, a svolgere solo gli accertamenti necessari per arrivare alla formulazione dell'imputazione? Che non è, secondo la tesi Guidi, capo della polizia giudiziaria di cui, dunque, non ne dispone per compiere gli opportuni accertamenti? Che non può intervenire nell'istruttoria — data la concezione Valiante — oltre certi limiti, essendo l'istruttoria contenuta nelle sue finalità?

Dunque, il pubblico ministero arriva al dibattimento veramente disarmato rispetto ad una difesa certamente più agguerrita, più pronta e più a conoscenza della realtà dei fatti.

Questo problema lo pongo perché, se ho ben compreso, abbiamo un contrasto di fondo che non nasce certo da posizioni di partito preso, ma sul quale dobbiamo riflettere.

Ove, infatti, si dovesse ritenere che la costruzione proposta dal relatore Valiante presentasse dei rischi o delle difficoltà bisognerebbe, forse, rivalutare meglio anche l'affermazione di principio fatta sull'istruttoria.

A fronte di questa costruzione, quale altra se ne presenta? Quella, mi pare (non so se ho ben capito, il collega Guidi mi dica se sbaglio) di dire che avendo imboccato la strada del mantenimento dell'istruttoria, questa non deve essere quella proposta dal relatore Valiante, bensì la tradizionale istruttoria formale, in cui il pubblico ministero possa, intervenendo a parità con la difesa — questo è principio non discusso — chiedere al giudice istruttore e, quindi, per il suo tramite alla polizia giudiziaria, tutti gli accertamenti per la raccolta di prove, tutti gli elementi che gli consentano eventualmente di sostenere l'accusa.

Ma, allora, l'istruttoria non è più quella di cui abbiamo discusso, è una cosa diversa: vi è di nuovo l'istruttoria formale, grande, robusta, pesante, piuttosto lunga?

Pongo problematicamente questo interrogativo perché è emerso dalla stessa discussione e l'ho voluto chiarire proprio per non eludere il problema centrale del processo.

Indubbiamente, a mio avviso, un problema esiste: se accettiamo che l'istruttoria abbia dei limiti rigorosamente delimitati dalla sola ricerca della non possibilità di assoluzione immediata del prevenuto, dobbiamo preoccuparci di garantire la parità anche della parte pubblica, del pubblico accusatore, ed in questo caso bisogna rifare tutto il discorso.

DE FLORIO. Ma questo momento viene realizzato dal giudice istruttore, non dal pubblico ministero.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ho l'impressione che quando voi del gruppo comunista spostate il problema dicendo che la polizia giudiziaria è alle dipendenze del giudice istruttore e non del pubblico ministero, in realtà date soltanto un diverso nome alla stessa cosa e, nella pratica, trasformate il giudice istruttore in pubblico ministero.

Comunque ho voluto fare questa premessa di carattere problematico, ed in tutta sincerità chiedo lumi ai colleghi ed una analisi di questo punto che non è ancora chiaro e che ritengo debba essere approfondito.

Infine, anche per quanto riguarda il mandato di cattura si sono prospettate due tesi radicali: quella del relatore Valiante e quella del deputato Milia, mentre gli altri sono rimasti su posizioni intermedie.

L'onorevole Milia ha detto: stabiliamo che il mandato di cattura sia solo obbligatorio, cioè una estrema, radicale legalità dei provvedimenti sulla libertà. Non più discrezionalità, non più giudice che decide, ma è la legge che fissa *a priori* quando si debba e quando non si debba procedere alla carcerazione preventiva.

La tesi del relatore Valiante è opposta: nessun disposto di legge, tutta discrezionalità collegata alle necessità istruttorie.

E, dietro queste due tesi, da un lato la teoria che il mandato di cattura, cioè la carcerazione preventiva, ha in qualche modo anche la finalità di assicurare l'espiazione della pena — portata all'estremo, questa teoria conduce alla legalità —; dall'altro, invece, la teoria che la carcerazione preventiva è solo un istituto processuale, teoria che, estremizzata, arriva alla discrezionalità massima.

Anche qui, dunque, si tratta di compiere una scelta.

I comunisti nel loro emendamento mantengono il mandato di cattura obbligatorio ma, poi, prevedono un margine di discrezionalità e, quindi, restano sostanzialmente nel sistema misto.

Lo vogliamo approfondire questo discorso? Si tratta di un nodo che va sciolto con chiarezza di impostazione. Però questi provvedimenti, ripeto, sono diversi dal fermo e dall'arresto in flagranza perché questi ultimi attengono ad una fase precedente in cui bisogna, evidentemente, assicurare gli elementi necessari a comprovare l'esistenza di un reato e l'individuazione di un reo, cioè ad una fase che è diversa dal processo e naturalmente caratterizzata dalla presenza della polizia.

Per queste considerazioni ritengo che debba essere mantenuto il testo governativo del punto 13). Per quanto riguarda il primo principio « obbligo della polizia giudiziaria di denunciare immediatamente il

reato », riconosco che la formulazione dei relatori « obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente la notizia del reato » è tecnicamente migliore, in quanto spetta alla polizia segnalare solamente il fatto e non dargli un *nomen iuris*.

Il punto fondamentale che va assolutamente mantenuto riguarda l'attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di compiere gli atti necessari ed urgenti per assicurare le prove.

Per quanto concerne questi atti possiamo fare una distinzione tra atti che attengono alla libertà del prevenuto ed atti preliminari al procedimento. Gli atti preliminari, a mio avviso, non possono essere compiuti sotto la direzione del giudice perché questi, altrimenti, si trasformerebbe in poliziotto. Entro i limiti, pertanto, della necessità e dell'urgenza dobbiamo mantenere una certa latitudine di movimento, elasticamente concepita, alla polizia giudiziaria.

Tra i poteri della polizia giudiziaria deve essere, naturalmente, compreso quello di effettuare interrogatori di indiziati e di testi.

Per quanto riguarda il problema di questi interrogatori, desidero ricordare ciò che ho avuto occasione di dire anche in un'altra seduta, e cioè che sarebbe opportuno verbalizzarli. Questi verbali, infatti, offrirebbero migliore garanzia del racconto dell'interrogatorio del funzionario di polizia chiamato a testimoniare, effettuato al processo, in quanto può sempre ricordare male o avere male interpretato.

I verbali offrono una migliore garanzia alla difesa. Naturalmente questi verbali non possono di per sé avere valore di prova — come appare chiaro, del resto, anche dal codice di procedura penale attuale — ma sono soltanto uno dei mezzi di azione della polizia ed uno dei tanti elementi che contribuiscono alla formazione finale del giudizio del magistrato.

Restando, quindi, stabilito il principio che questi interrogatori non hanno valore di prova in sé, dobbiamo permettere alla polizia giudiziaria di effettuare gli interrogatori sempre, naturalmente, in caso di urgenza.

Desidero ricordare che questi atti della polizia giudiziaria non fanno parte del processo, dato che l'azione penale non è ancora iniziata; il giudice istruttore deve essere estraneo a questi atti, ed interverrà solo dopo l'inizio dell'azione penale.

Nel momento in cui ha inizio l'azione penale comincia ad essere prevalente, rispetto all'interesse della difesa sociale, quello del privato cittadino a che siano rispettati i suoi diritti di libertà.

Per tutte queste ragioni sono favorevole al mantenimento del testo del disegno di legge che consente una certa libertà di movimento alla polizia giudiziaria, sempre entro i limiti della necessità e dell'urgenza, e con l'obbligo di riferire al pubblico ministero ogni notizia del reato.

Per quanto riguarda la seconda parte del punto 13), cioè i provvedimenti relativi alla libertà, desidero fare presente che il problema è lo stesso; il giudice deve essere interpellato solo in un secondo momento, per la convalida di questi provvedimenti, naturalmente entro i limiti di tempo stabiliti dalla Costituzione. Questo è un principio accettato e che va assolutamente applicato.

Desidero, ancora, fare alcune osservazioni in relazione ai primi due commi dell'emendamento presentato dal deputato Guidi; in questi commi si fa riferimento all'arresto di chi sia sospettato di darsi alla fuga ed alla obbligatorietà dell'arresto nei casi di flagranza di reato che comporti il mandato di cattura obbligatorio.

Questi emendamenti sono a mio avviso estremamente limitativi e non tengono conto della personalità dell'individuo.

L'arresto in flagranza bisogna effettuarlo quando ci sia flagranza — questo è il problema fondamentale — eventualmente nei limiti attuali del codice per quanto concerne il massimo della pena.

Per quanto riguarda il fermo, nessuno nega la sua necessità e nessuno nega che vada ancorato al fondato sospetto di fuga ed all'indizio grave di un reato per cui sia obbligatorio il mandato di cattura. Questa ultima frase è l'unico punto che può rimanere in discussione. Il relatore Valiante propone: « nel caso di reato grave » lasciando, poi, al giudice la convalida o meno.

Al limite, se si dovesse usare invece del riferimento alla obbligatorietà del mandato di cattura il richiamo alla gravità del reato, potrei anche accettare questa formulazione. Però mi pare che la formula che si riferisce al mandato di cattura obbligatorio sia più precisa ed opportuna. Comunque, possiamo limitarci a dire « il reato grave » anche perché non pregiudichiamo niente.

Per queste ragioni, insisto sul mantenimento del punto 13), tranne l'eventuale sostituzione dell'inciso relativo alla denuncia immediata del reato con le parole « riferimento immediato della notizia ».

Sul punto 14), ammetto che sono state dette, da più parti, cose molto interessanti; però, la teoria del nucleo di polizia giudiziaria è una teoria a mio avviso pericolosa — si riapre ancora il problema del pubblico ministero, dell'indipendenza della magistratura, dei controlli, ecc. —.

Sono profondamente convinto che, proprio guardando con spirito democratico questo problema, il mantenimento, in un certo senso, di una diarchia rappresenti una garanzia di libertà, una garanzia di controllo, mentre il creare un nucleo autonomo che abbia gerarchicamente anche una dipendenza dall'autorità giudiziaria è, secondo me, un grave rischio, anche perché non si sono risolti i problemi che, in merito, tutte le parti politiche hanno più volte sollevato nel corso della discussione. Si tratta

di garantire il principio costituzionale della diretta disponibilità e della dipendenza funzionale della polizia giudiziaria che — anche per lasciare impregiudicata la decisione che dovremo prendere sul problema più vasto prima avanzato — chiedo di conservare all'autorità giudiziaria, genericamente intesa. È evidente che in ogni caso questa dipendenza funzionale, anche se si va alla tesi del relatore Valiante, non è solo dal pubblico ministero...

VALIANTE, *Relatore*. Una cosa è la dipendenza, un'altra è la disponibilità.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. ...ma è anche dal magistrato. Bisogna approfondire la questione via via che costruiremo ed artoleremo i poteri di intervento delle parti, la possibilità di richieste, il modo di sviluppo — con i vari criteri che stabiliremo — dell'istruttoria. Solo allora potremo decidere se la polizia giudiziaria dipenderà o meno solo dal pubblico ministero.

Ritengo, in conclusione, che sia più preciso, trattandosi di una legge delega, dire: « diretta disponibilità dall'autorità giudiziaria ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ho ben poco da aggiungere all'ampia esposizione del collega Misasi.

Mi limito a sottolineare quell'aspetto di fondo che ho sostenuto: cioè la necessità di non confondere il problema della libertà del cittadino con le misure urgenti che lo Stato è tenuto ad adottare per la difesa della collettività in determinati momenti.

Bisogna tener presente che, quando avviene un reato, l'iniziativa è in mano a colui che lo ha commesso; è lui che guida l'azione. Lo Stato, in quel momento, si deve difendere sotto due aspetti: cercando di assicurare alla giustizia colui che commette il reato e impedendo che possano essere disperse le prove e che siano commessi altri reati. Su questi punti si articola l'azione della polizia in una società moderna.

Per quanto riguarda la questione relativa al pubblico ministero ed al giudice istruttore, parliamo con sano realismo. Certi atti o li fa il pubblico ministero o li fa il giudice istruttore. Possiamo cambiare i nomi, ma l'attività rimane la stessa. Pertanto, se vogliamo togliere alla figura del pubblico ministero certe caratterizzazioni per attribuirle al giudice istruttore, avremo cambiato il nome, mentre non sarà cambiata la realtà di determinati atti, che sono essenziali per quanto riguarda l'acquisizione di quegli elementi che sono garanzie e per l'imputato e per la collettività.

Insisto, dunque, sulla necessità di tenere distinte le due fasi: quella che riguarda i provvedimenti immediati ed urgenti, che debbono essere

presi per garantire il successivo corso della giustizia, e quella che riguarda la libertà del cittadino, e non ho alcuna difficoltà a riconoscere che condivido tutte le argomentazioni atte ad eliminare gli inconvenienti riscontrati ed a modernizzare il sistema. Per quanto riguarda la prima parte, stiamo però attenti alla necessità di assicurare la difesa della collettività in un momento in cui l'iniziativa del reato, e degli altri reati che ne possono conseguire, è in mano ad un uomo che, naturalmente, è fuori dalla legge.

Finché la società avrà bisogno del codice di procedura penale e del codice penale vorrà dire che esistono persone che commettono reati e che vi è quindi la necessità, per la collettività, di assicurarsi un minimo di difesa.

PRESIDENTE. Il relatore Valiante ha formulato un nuovo emendamento. Lo prego di darne lettura e di illustrarlo.

VALIANTE, *Relatore*. In relazione a quanto ho ieri esposto ed all'esito delle nostre discussioni presento una nuova formulazione del mio emendamento sostitutivo del numero 13) scindendo il testo del disegno di legge in due parti. Il primo emendamento è il seguente:

*Sostituire la prima parte del punto 13) con la seguente:*

« Attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di prendere notizia dei reati e di compiere gli atti indispensabili ed urgenti per assicurarne le prove; di arrestare colui che è colto nella flagranza di un grave reato; di fermare anche fuori dei casi di flagranza colui che è gravemente indiziato di un grave reato, quando vi sia fondato sospetto di fuga ».

Perché non appaia equivoca la mia formulazione sulla gravità del reato, ritengo che non debba essere lasciata alla polizia giudiziaria la valutazione della gravità del reato, ma sia il legislatore delegato a stabilire quali sono i reati gravi per decidere l'arresto in flagranza o il fermo nei casi di indizio grave. Questo ci consente anche di superare l'*impasse* rappresentata dalla preventiva decisione sul mantenimento o meno del mandato di cattura.

Il secondo emendamento è il seguente:

*Sostituire la seconda parte del punto 13) con la seguente:*

« Obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero le notizie del reato e di porre a sua disposizione le persone arrestate o fermate immediatamente e comunque entro le ventiquattr'ore ».

Ritengo inutile sottolineare che quando parlo degli atti indispensabili ed urgenti per assicurare le prove del reato mi riferisco soltanto a quegli atti che se non fossero effettuati da parte della polizia giudiziaria

porterebbero alla dispersione delle prove del reato. Quindi non ritengo necessario enumerare tutta la serie degli atti vietati alla polizia giudiziaria, come propongono i colleghi comunisti ed anche, mi pare, almeno in parte, il collega Galdo, perché tutti vanno inquadrati sotto il profilo della indispensabilità ed urgenza al fine di assicurare le prove.

L'equivoco, nel testo governativo, consiste nel prevedere l'arresto per colui che è indiziato di un reato, e questo è un nonsenso perché l'arresto deve essere previsto quando c'è la flagranza, oppure subito dopo quando l'indiziato ha ancora su di sé le tracce del reato.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Teniamo presente che giuridicamente e sostanzialmente l'imputato esiste soltanto in un secondo tempo, perché prima esiste l'indiziato...

PRESIDENTE. La distinzione non avviene tra indiziato ed imputato, ma tra « individuato » e « indiziato ». Il primo è arrestato, il secondo fermato. Possiamo quindi dire « indiziato di un grave reato ».

Per quanto riguarda l'emendamento Amatucci al punto 13), considerata l'assenza del proponente, lo dichiaro decaduto.

Restano, così, al punto 13), l'emendamento Galdo, l'emendamento Guidi e quello del relatore Valiante nell'ultima formulazione proposta.

A questo punto chiedo la collaborazione degli onorevoli commissari perché i problemi di carattere procedurale sono diversi. Infatti, o procediamo per divisione — e sarebbe la soluzione migliore — ed allora potrei prendere come base l'emendamento Valiante perché è stato concettualmente accettato dal Governo, oppure si potrebbe procedere — ma su questo si dovrebbe essere tutti d'accordo — ad una votazione unica sull'emendamento Valiante, con l'intesa che se fosse approvato gli emendamenti Guidi e Galdo sarebbero considerati assorbiti.

DE FLORIO. Signor Presidente, comprendiamo la sua volontà di procedere celermente nell'esame di questo disegno di legge per evitare possibili e dannosi ritardi nella definitiva conclusione del nostro lavoro. Tuttavia, oggi, stiamo discutendo su alcuni punti fondamentali e di indiscutibile rilievo, e soltanto in questo momento abbiamo avuto notizia dell'esistenza di un nuovo emendamento Valiante che, in definitiva, sposta notevolmente i termini della questione.

Nell'emendamento Valiane notiamo, infatti, alcuni elementi che, in linea di principio, potremmo anche condividere, ma che meritano, tuttavia, un ulteriore approfondimento ed una più accurata elaborazione per cui, nell'interesse comune, chiederemmo una giornata di tempo per riflettere.

Creda, signor Presidente, che non abbiamo affatto l'intenzione di prolungare i lavori: condividiamo la sua preoccupazione, ma crediamo che anche lei condivida la nostra, che è quella di lavorare non solo alacremente, ma anche in modo estremamente serio. Ci chiediamo se sia possibile che sul nucleo centrale di questo provvedimento, ove ruotano le funzioni della polizia giudiziaria, le funzioni del pubblico ministero e le garanzie per la libertà dell'individuo, si debba procedere ad una discussione necessariamente frettolosa e monca per l'assenza di numerosi colleghi, e per di più impostata su un emendamento presentato solo ora, che sposta sensibilmente i termini fissati dal Governo, anche se in maniera per noi positiva.

PRESIDENTE. Non ci troviamo di fronte ad una dimostrazione di frettolosità, perché abbiamo lavorato con estrema prudenza e, persino, con lentezza. I problemi, oggi alla nostra attenzione, sono stati dibattuti sin dalle prime sedute ed abbiamo tenuto specificatamente su questo punto ben tre riunioni. Oggi siamo alla quarta seduta.

L'emendamento ora proposto dal relatore Valiante, in sostanza, è la ripetizione di un « contenuto » già esistente, con qualche perfezionamento derivante dalla discussione.

Se la Commissione nella sua maggioranza mi dovesse chiedere di rinviare il seguito dell'esame mi adeguerei. Tuttavia vi prego di continuare nella trattazione di questo importante argomento.

MANNIRONI. Ritengo che il problema sia ormai maturo per una decisione. Anche oggi si sono ripetute cose già molte volte dette. Penso che si possa procedere alla votazione su questo argomento.

Per quanto riguarda l'ultimo emendamento presentato dal relatore Valiante sono d'accordo, pregando soltanto la Commissione di ripristinare un aggettivo contenuto nel testo governativo e cioè sostituendo alle parole « atti indispensabili » le altre « atti necessari ». A mio avviso, la formula adottata è troppo restrittiva, mentre l'aggettivo « necessari » esprime da un punto di vista logico e giuridico, in modo sufficiente, il concetto e, soprattutto, il limite entro il quale la polizia giudiziaria può operare.

Concordo con la precisazione fatta questa mattina dal Sottosegretario Misasi quando, parlando degli atti urgenti ed immediati che la polizia giudiziaria deve poter compiere, è arrivato fino al punto di ammettere che la stessa polizia possa essere autorizzata a raccogliere anche le deposizioni e le dichiarazioni di testimoni presenti al fatto. Ritengo che questo sia un atto necessario per assicurare elementi di prova indispensabili all'accertamento della verità che verrà fatto, successivamente, dal magistrato.

RICCIO. Aderisco all'emendamento Valiante e, come già richiesto dal deputato Mannironi, prego la Commissione, per ragioni tecniche, di usare l'aggettivo « necessari » al posto dell'aggettivo « indispensabili ». Mentre il concetto di « indispensabilità » è molto generico, per cui potrebbe prevalere un criterio soggettivo di valutazione, il concetto di « necessità » ha in sé dei limiti obiettivi e sufficienti per dare una certa sicurezza.

VALIANTE, *Relatore*. Non ho alcuna difficoltà a tale sostituzione e accolgo il suggerimento.

PRESIDENTE. Domando se si accetta la mia proposta di una votazione sull'emendamento del relatore Valiante con l'assorbimento di tutti gli altri emendamenti, nel caso in cui fosse approvato.

DE FLORIO. Ritengo più opportuna una votazione per divisione anche perché annuncio la presentazione di un emendamento all'emendamento Valiante.

Vorremmo che nell'indicazione del criterio direttivo al punto 13) venissero precisate alcune garanzie come, ad esempio, l'attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di compiere « soltanto » gli atti necessari ed urgenti.

In tal senso proponiamo:

*Al primo emendamento Valiante aggiungere dopo la parola: « compiere », l'altra: « soltanto ».*

Credo che questo concetto rientri nello spirito della vostra impostazione e serva ad evitare che il criterio sia deformato al punto che, sotto l'ipotesi degli atti necessari ed urgenti, si realizzi tutta una serie di accertamenti che porterebbero, fatalmente, a quelle conseguenze da noi ipotizzate e temute, cioè ad una costruzione molto rigida dell'accusa, realizzata al di fuori di ogni garanzia della difesa.

È nostra intenzione, inoltre, proporre un ulteriore emendamento e cioè al nuovo emendamento Valiante aggiungere il seguente comma:

*« Nullità assoluta degli atti viziati dal difetto dei requisiti di necessità e urgenza ».*

Riteniamo che le potestà che si vogliono concedere alla polizia giudiziaria necessitino del presupposto dell'urgenza e della necessità. Solo in presenza di tali presupposti la polizia giudiziaria potrà sostituirsi a chi istituzionalmente ha il potere di promuovere l'azione. Pare opportuno però circondare questo momento anticipatore, che già è una frattura nel

sistema, delle necessarie garanzie. La prima garanzia è quella di concedere alla polizia giudiziaria la facoltà di compiere « solo » gli atti urgenti ed indispensabili. La seconda è quella della nullità dell'atto compiuto al di fuori di questa situazione di urgenza e di necessità.

VALIANTE, *Relatore*. Nel caso concreto vorrei che mi si facesse l'esempio di un atto né indispensabile né urgente che possa essere portato al dibattimento come una prova su cui si fonda il giudizio.

Quale potrà essere l'atto non indispensabile né urgente che il giudice nel dibattimento potrà portare quale sostegno della sua prova? Non certamente un interrogatorio, non un esame testimoniale, perché questi sono atti che, a mio parere, non dovrebbero nemmeno arrivare al dibattimento, salvo che non li porti il pubblico ministero.

Si tratta di un'affermazione che potrà essere di soddisfazione per il gruppo comunista, ma che non dice sostanzialmente nulla di nuovo, alimentando invece il timore, già espresso più volte, che il legislatore delegato di fronte alla specificazione di alcuni punti possa essere tratto in inganno circa le nostre intenzioni su altri.

GALDO. In sostituzione del mio emendamento, precedentemente presentato, ne ho predisposto uno nuovo nei seguenti termini:

« Attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di prendere notizia dei reati, di compiere gli atti necessari ed urgenti per assicurarne le prove, ricercare i colpevoli ed impedire un aggravamento delle conseguenze del reato, statuendo che per le indagini che incidono sull'esercizio dei diritti del cittadino, la polizia giudiziaria deve essere autorizzata dal pubblico ministero.

Modificazione del sistema della verbalizzazione per le indagini del pubblico ministero, sopprimendo la facoltà di verbalizzare la raccolta di dichiarazioni orali.

Obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero la notizia del reato e di informarlo sulle indagini in corso.

Attribuzione alla polizia giudiziaria, nel caso di grave reato, del potere di fermare colui che è colto nella flagranza o che è gravemente indiziato e di porre le persone fermate a disposizione del pubblico ministero subito e comunque entro le ventiquattro ore ».

Sono dolente di dover prendere questa iniziativa, ma non sono d'accordo con alcune dichiarazioni del relatore che, in sostanza, non ha contestata alcuna tesi da me enunciata. Per esempio, quando si è trattato di determinare se nella delega vadano menzionati gli atti che la polizia giudiziaria non può in alcun caso compiere, il relatore ha detto che questa menzione non è necessaria, perché nelle parole « necessario e urgente » vi è una delimitazione di certi atti.

Ora, a mio avviso, la realtà non è quella sostenuta dal relatore, anche se non nego che nella sua impostazione vi è una certa precisione logica. Ritengo, però, che le stesse cose siano scritte anche negli articoli dell'attuale codice e, tuttavia, su mille sentenze novecentonovantanove motivano come necessario e urgente il riconoscimento delle persone, per esempio, anche se compiuto, senza l'autorizzazione del giudice, dalla polizia giudiziaria.

Visto che siamo tutti d'accordo — almeno non ho sentito obiezioni di fondo sul problema — perché non dire chiaramente al legislatore delegato ciò che vogliamo ?

Se il legislatore delegato, poi, farà lo stesso nostro ragionamento e dirà che nella legge non è necessario stabilire un articolo con il quale certi atti non possono essere compiuti perché con le parole « necessario e urgente » tutto è chiaro, sarà meglio così. Usciamo proprio adesso da un gravissimo conflitto di interpretazione legislativa tra la Corte costituzionale e la magistratura a proposito delle garanzie nell'istruzione formale !

Ritengo che abbiamo il dovere di dire quello che vogliamo, se intendiamo dirlo. Tutto, poi, si affida all'interpretazione e correremmo il rischio di rifare il codice vigente. Anche nel codice vigente vi sono molte limitazioni alle iniziative della pubblica sicurezza, dette nella forma del necessario, dell'urgente, del non ripetibile che, tuttavia, non sono state valide per impedire alcune esorbitanze da parte della pubblica sicurezza.

Il primo punto del mio emendamento tende ad aggiungere alle parole del numero 13) « Attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di prendere notizia dei reati e di compiere soltanto gli atti necessari ed urgenti per assicurare le prove », le altre « per ricercare i colpevoli ed impedire un aggravamento delle conseguenze del reato ».

Nei casi necessari e urgenti per il compimento di certi atti, cioè per le indagini che incidono sull'esercizio dei diritti del cittadino, la polizia giudiziaria deve essere autorizzata dal pubblico ministero. Questa è una richiesta minima e non c'è pericolo per l'ordine pubblico. Oggi, la polizia giudiziaria non può andare in casa di un cittadino di notte senza fare una telefonata al pubblico ministero che, solitamente, è di servizio in ogni tribunale, per chiedere l'autorizzazione a compiere questo atto.

Il relatore dice che vi è l'obbligo per la polizia giudiziaria di riferire immediatamente le notizie del reato. Tutti sappiamo che questo è un obbligo che la polizia giudiziaria ha già oggi. Ma quanti hanno una esperienza forense sanno che, molte volte, ci si trova dinanzi a rapporti che giungono parecchi mesi dopo il compimento del reato e durante tutto quel tempo il pubblico ministero non è stato informato in alcun modo dalla polizia giudiziaria. Le indagini saranno state fatte dalla polizia giudiziaria nel modo ritenuto opportuno, e probabilmente

si sarà aspettato il compimento di altri reati simili per attribuire all'autore dell'ultimo reato tutta una serie di fatti per i quali non si era riusciti in precedenza ad individuare il colpevole, e solo allora il pubblico ministero sarà stato informato.

Sono convinto che le preoccupazioni espresse hanno un fondamento del quale nessuno può disconoscere il valore e la portata. Ma, proprio perché esistono queste preoccupazioni si tratta di mettere la polizia giudiziaria nelle condizioni che la sua azione sia la più efficace possibile e non suscettibile di critiche.

L'altro punto sul quale intendo insistere è proprio quello della verbalizzazione. Non mi nascondo che la mancanza di verbali può costituire un pericolo per l'imputato. Però, ci dobbiamo intendere: se la polizia giudiziaria continuerà a trasmettere al pubblico ministero i soliti fascicoli questo è pericoloso. Cioè, se nel rapporto la polizia giudiziaria concluderà sull'esito di un interrogatorio minutamente e dettagliatamente condotto, tutto questo sarà pericoloso e non servirà alla tesi del relatore, che mi pare non sia contrastata dal rappresentante del Governo.

La polizia giudiziaria che cosa deve fare per compiere il proprio dovere? Deve informare il pubblico ministero che c'è il signor Nicola Galdo in condizione di riferire su questo reato come teste d'accusa; ma non deve riportare nei dettagli la testimonianza che ha reso. Se ammettessimo questo, daremmo alla polizia giudiziaria un compito assai diverso da quello che intendiamo conseguire.

Il dovere della polizia giudiziaria non è quello di fare il giudice; il suo dovere è di riferire al pubblico ministero tutto quello che al pubblico ministero serve per sostenere l'accusa. E su questo punto ci dobbiamo intendere, perché costituisce il punto fondamentale della decisione che stiamo per adottare.

Non so se sia questo il tipo di processo che volete, che non è, però, l'accusatorio di tipo anglosassone, che a me non piace e che ritengo pericoloso proprio per la difesa dell'imputato.

Bisogna escludere che si arrivi al giudizio con un fascicolo predisposto dalla polizia. Se fossi magistrato, pur essendo portato — dopo tanti anni di avvocatura — più ad assolvere che a condannare, mi sentirei tuttavia legato a quelle che sono le prove articolate e verbalizzate che mi vengono comunicate e non potrei non dubitare di un testimone che alla pubblica sicurezza avesse detto una cosa ed a me giudice un'altra. Se un teste dice una cosa appena appena diversa — ho l'onore di esercitare in uno dei fori, senza con questo voler mancare di riguardo agli altri, tra i più autorevoli d'Italia, quello di Napoli — nel novantanove per cento dei casi, il giudice osserva: « Stai attento, che ti mando in galera se non dici la verità ! ».

Ora, volete che questo avvertimento non abbia il suo peso? Quindi, l'eliminazione della verbalizzazione degli interrogatori da parte della polizia giudiziaria non significa un danno per l'imputato, sempre che, naturalmente, non si ricorra al sistema di non verbalizzare formalmente, ma di verbalizzare nel rapporto, perché allora si capisce che le cose sarebbero diverse; sistema al quale la pubblica sicurezza non avrebbe alcun motivo di ricorrere proprio perché il suo compito è di dare al pubblico ministero tutte le più ampie notizie.

Per questo motivo, nel mio emendamento, ho detto che la polizia giudiziaria non deve soltanto riferire le notizie del reato, ma anche dare informazioni sulle indagini in corso. Quando le indagini saranno lunghe, comunicherà successivamente le varie informazioni e in queste dirà: oggi ho sentito cinque testimoni, questi mi hanno detto che l'imputato è stato riconosciuto nella persona di Nicola Galdo. Il pubblico ministero allora manderà a chiamare le cinque persone e verbalizzerà lui. Non c'è quindi alcuna difficoltà di ordine pratico, ma soltanto necessità di garantire un processo che rappresenti veramente un passo avanti rispetto a quello che lasciamo.

Devo aggiungere qualcosa circa il potere di fermo e di arresto.

Come è stato ricordato, l'articolo 13 della Costituzione parla di provvedimenti provvisori limitativi della libertà personale. Non c'è, quindi, un'esplicita autorizzazione all'arresto o al fermo. C'è, se volessimo interpretare rigorosamente e letteralmente questo articolo, l'autorizzazione al fermo, ma non l'autorizzazione all'arresto.

Ora, io dico: se la polizia giudiziaria deve assicurare alla giustizia una persona, quando l'ha fermata, ha fatto tutto quello che occorre a questo fine. Non ha bisogno di procedere all'arresto; basta il fermo anche della persona colta in flagrante.

L'arresto è una cosa diversa. Non è soltanto un *nomen iuris* diverso, ma è anche una figura diversa. L'arresto è già una pena. Altrimenti, che differenza ci sarebbe? Perché, mentre il fermo deve essere convalidato, l'arresto non deve essere convalidato? L'arresto può essere revocato, ma non deve essere convalidato, mentre per il fermo ci vuole la convalida, cioè un atto positivo. L'arresto differisce dal fermo proprio e solo per questo. Ora, sopprimerei questa doppia terminologia.

Direi che l'autorità di polizia giudiziaria ha il potere di fermare le persone colte in flagrante o gravemente indiziate di reati gravi e di trasmettere nelle ventiquattro ore al pubblico ministero la notizia. Quando il pubblico ministero l'avrà saputo potrà decidere l'arresto e questo lo discuteremo, secondo gli opportuni suggerimenti del Sottosegretario, in un secondo momento. Ma, parlare — anche se è nella tradizione nostra — da parte della pubblica sicurezza di fermo e di

arresto come di due cose distinte, o significa dire la stessa cosa, e allora ho ragione io: diciamo soltanto fermo; oppure l'arresto è qualcosa di più del fermo e, allora, anche qui è necessario chiarirci le idee.

A mio avviso, quando la pubblica sicurezza ha operato il fermo, ha fatto tutto quello che è istituzionalmente di sua competenza, ha protetto cioè la società. Ma quando dovesse operare l'arresto, come cosa diversa dal fermo, cioè come qualcosa che identifica un colpevole, come atto limitativo della libertà perché costituisce già un implicito giudizio, allora sono nettamente contrario. Ecco perché insisto affinché si dica solo fermo e non anche arresto.

RICCIO. Credo che non possano essere accolti né l'emendamento Galdo né quello proposto dal deputato De Florio.

Sostanzialmente — ed anche sotto un profilo di rapporto tra i poteri dello Stato — il Sottosegretario ha ben chiarito qual è la finalità della polizia. Siamo nel campo della prevenzione: si tratta di assicurare per il futuro dibattimento quanto si è verificato, per garantire la lealtà e la probità delle parti nel momento processuale.

Nel tipo di polizia, così com'è stato strutturato dal deputato Galdo, il pubblico ministero non è più niente; il pubblico ministero è la polizia.

Se dovessimo arrivare a questo concetto, sviseremmo la strutturazione di questo istituto. Questa è l'unica interpretazione possibile; se si dice che non è così, vuol dire allora che l'emendamento dell'onorevole Galdo va oltre le sue intenzioni.

Ed allora non possiamo che respingere questa impostazione, che è pericolosissima, perché il pubblico ministero quando inizia l'azione penale diventa parte; e in questa sede, naturalmente, come bene è stato detto, dobbiamo preoccuparci di dare tutte le garanzie ai soggetti processuali; quindi il pubblico ministero va inquadrato in questo sistema. Ma, prima di questo momento, non possiamo e non dobbiamo trasformare la polizia giudiziaria in pubblico ministero.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Questo pubblico ministero verbalizzatore, al posto della polizia giudiziaria, siccome è già un organo del processo, diventa veramente l'istruttore sommario, in aggiunta all'istruttore normale.

GALDO. Vorrei togliere ogni dubbio: dove si dice « verbalizzare al pubblico ministero » si dica invece « verbalizzare al giudice istruttore ». Qui si dà una interpretazione abbastanza forzata al mio pensiero.

Io voglio proprio il contrario: intendo che la polizia faccia la polizia, attui cioè la difesa dell'ordine pubblico; che il pubblico ministero sia informato dalla polizia, riceva cioè notizie, come l'avvocato

le riceve dall'imputato o dalla sua famiglia; che il giudice svolga, poi, il suo compito come giudice. Questa è la mia posizione.

RICCIO. Proprio seguendo il concetto che in questo momento il deputato Galdo ha chiarito, replico e preciso: se siamo nel concetto della difesa pubblica e della difesa preventiva, esiste un dovere — che diventa un potere — di certificazione in rapporto a quello che è il fatto reale per cui la polizia, automaticamente, per quella che è la sua strutturazione in rapporto alle finalità dello Stato organizzato, deve raggiungere un determinato obiettivo.

Non riesco a comprendere come si possa sostenere, da un avvocato esperto, che è a favore dell'imputato la non certificazione delle dichiarazioni nel momento in cui sono raccolte le prove. Noi insorgiamo sempre contro la polizia giudiziaria per dire che essa è portatrice di sue opinioni, o di interpretazioni non esatte. Quando c'è la certificazione c'è anche la firma del testimone, c'è un certo controllo; senza la firma del testimone abbiamo soltanto un riferimento che può essere impreciso.

Dobbiamo distinguere tra l'atto e la valutazione dell'atto ma, non comprendo come si possa dire che non ci deve essere la verbalizzazione che, inoltre, è un atto dovuto della polizia.

Ci riferiamo ad un momento avulso dal processo, ad un momento autonomo, il quale però, giacché è coordinato al processo, va considerato anche a questo effetto e, quindi, controllato dall'autorità giudiziaria e dallo stesso pubblico ministero, entro determinati limiti.

Sono queste le ragioni per le quali credo che non si possa dire più di quanto è detto nell'emendamento Valiante.

Vorrei fare un'ultima osservazione agli amici che propongono una « coda » all'emendamento Valiante. Lasciamo stare il « soltanto », che può essere accettato, sebbene sia pleonastico. Ma il concetto di nullità è una sanzione processuale, in rapporto alla forma dell'atto. Stiamo dicendo che, finora, ci troviamo di fronte ad atti extraprocessuali, ad atti autonomi della pubblica sicurezza, che non si inquadrano nel processo; è solo materiale grezzo che sarà poi portato al giudice. Allora, sul piano tecnico, si potrà magari parlare di inesistenza giuridica dell'atto, ma non di nullità.

Comunque, a parte questa osservazione di impostazione tecnico-giuridica, non possiamo che essere contrari all'emendamento De Florio per le ragioni che ho detto.

GUIDI. Riteniamo che il punto da chiarire sia quello dell'interrogatorio, cioè della facoltà della pubblica sicurezza di effettuarlo o meno. Ed in materia è necessario essere assai espliciti.

Capisco le ragioni delle formulazioni proposte. Tra i colleghi ve ne sono alcuni che affermano che la pubblica sicurezza possa e debba effettuare l'*interrogatio*, ed altri che respingono tale impostazione. Di qui la formula assai generica, che non precisa un punto che, a nostro avviso, viceversa, deve essere molto chiaro.

Se si vuole introdurre — e rispondo così agevolmente alle obiezioni del deputato Riccio, in materia di nullità, ecc. — il concetto di inesistenza, siamo senz'altro d'accordo. Giurisprudenza e dottrina sono assai avanti in materia. È unicamente, un problema di formule. Certo è che noi vogliamo che determinate disposizioni, che certi limiti, non divengano prediche inutili, ma comportino determinate sanzioni di carattere pratico. Vogliamo che determinate affermazioni siano produttrici di effetti giuridici.

Di qui la nostra proposta della nullità o, se vi piace, dell'inesistenza degli atti della polizia giudiziaria quando siano stati formulati al di fuori dei casi di necessità ed urgenza. Non ci opponiamo, certo, a che si introduca nel nuovo codice anche il frutto di un'elaborazione dottrinale. La cosa è di secondaria importanza, purché si affermi che le conseguenze sono quelle della nullità.

A questo punto un altro nodo viene avanti: l'autorità cui la pubblica sicurezza deve presentare le proprie conclusioni è il pubblico ministero o vi deve essere un inserimento del giudice istruttore? I colleghi rifiutano una tesi e l'altra. Di fatto, però, proprio per l'ambiguità che lasciano sussistere, finiscono per rafforzare enormemente i poteri della polizia giudiziaria.

Il Sottosegretario Misasi ha fatto una premessa, per me stupefacente. Ha compiuto una cesura netta: momento dell'autorità, in sede di polizia giudiziaria ove tutto è consentito; poi, momento della libertà, dove al caso si può essere liberali o anche generosi.

Questa netta distinzione tra l'un momento e l'altro, mi pare in forte contraddizione con certe premesse. Ricordo un nobile discorso del deputato Dell'Andro, il quale giustamente tendeva a fondere il momento dell'autorità con quello della libertà, sostenendo che i due momenti stessi erano inseparabili. Noi non sosteniamo che il cittadino, nella prima fase, debba essere soggetto alla polizia; diciamolo pure, lo sosteneva invece il Sottosegretario Misasi: il primo è un momento poliziesco, poi verrà quello della tutela della libertà del cittadino.

Non sono, quelli cui sto accennando, momenti separabili, ma momenti che coesistono.

Certo che, stante la posizione sostenuta dal Sottosegretario, non può, logicamente, che aversi un risultato. Ma se si intende tornare a

quello che a noi sembra essere un elemento ideale che deve ispirare la riforma del codice, occorre difendere anche la libertà del cittadino.

Insomma, questa pubblica sicurezza che cosa deve fare? Intendiamo bene, onorevoli colleghi, intanto non potete consentire che attui provvedimenti di ispezione e perquisizione personale se non affermando la potestà primaria dell'autorità giudiziaria.

Voi sapete come l'articolo 13 della Costituzione regoli tale questione!

In merito all'interrogatorio, è necessario che esprimiate la vostra posizione: intendete che la pubblica sicurezza possa sottoporre o meno la persona all'interrogatorio?

Arresto. Riconosco che si tratta di tema di notevole interesse. Credo che alcune considerazioni che sono state fatte debbano indurci a meditare. Si ritiene che l'arresto debba sussistere in caso di flagranza, che è uno stato che qualifica determinate condizioni di prova e che è rilevante soprattutto sotto il profilo dell'acquisizione della prova. Ma il fatto di aver tolto, nel nuovo emendamento Valiante, il secondo requisito, quello del darsi alla fuga, rende, a mio avviso, meno consistente la possibilità di prevedere l'arresto.

Capisco l'arresto laddove, oltre alla flagranza, vi sia anche il pericolo che l'indiziato si dia alla fuga. L'elemento, cioè, che veramente può consigliare a non sopprimere l'istituto dell'arresto, è quello del pericolo di fuga da parte dell'indiziato.

Si parla della gravità del reato e, in materia, sorge il problema della indeterminatezza. Non vorrei ripetermi ma ho già detto come la questione sarebbe assai meno preoccupante allorché fosse collegata ad un certo tipo di giudice della libertà. Ma avendo la nostra Commissione compiuta questa chiara scelta, è evidente che lasciare al legislatore delegato la possibilità di determinare la gravità del reato, di stabilire, quindi, i casi in cui si applichi l'arresto, non può che destare preoccupazioni.

Tutto il vostro discorso mi pareva orientato a favore delle garanzie della libertà del cittadino. Vi era stato perfino chi aveva parlato di una legislazione di anticipo in ordine ai problemi della libertà. Ora, affidare al legislatore delegato la definizione della gravità del reato non credo sia possibile. La scelta va fatta da noi; dobbiamo noi dire quali sono gli elementi che caratterizzano la gravità del reato.

Il discorso si riannoda a quello più generale (anche se qualitativamente i problemi sono diversi, i motivi di allarme sono comuni) della carcerazione preventiva.

Non riteniamo che possa essere affidato al legislatore delegato il compito di determinare la gravità del reato, al fine di consentire o meno l'arresto.

Credo che le garanzie cui si è accennato debbano essere previste nell'emendamento Valiante, collegando i riferimenti anche alle stesse modalità del fermo.

VALIANTE, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento aggiuntivo De Florio, che propone di aggiungere al punto 13) il seguente comma: « Nullità assoluta degli atti viziati dalla mancanza dei requisiti di necessità e urgenza » e questo per i motivi che ho già accennato in un mio precedente intervento ed anche per quelli indicati da altri colleghi.

Non ho, invece, alcuna difficoltà ad accettare l'aggiunta della parola « soltanto » e questo anche se la ritengo del tutto superflua.

Per quanto riguarda l'emendamento Galdo devo, innanzitutto, chiarire un concetto che già altre volte ho ripetuto, forse senza eccessiva fortuna.

Mi rendo conto che la indeterminatezza degli atti necessari ed urgenti può comportare delle difficoltà e far sorgere le preoccupazioni di cui ci ha parlato il collega Galdo, ma c'è da dire che nulla vieta al legislatore delegato di specificare questi atti, anzi con maggiore competenza ed organicità di quanto non potremmo fare noi. Dobbiamo anche considerare che ci esporremmo ad un grave rischio se volessimo, nonostante queste considerazioni, provvedere alla redazione immediata di un elenco: la nostra elencazione sarebbe incompleta, quanto meno in relazione a tutti quei metodi di ricerca che un perfezionamento della tecnica della polizia giudiziaria rendessero possibili e che non sono oggi prevedibili. Specificare solo qualche punto significherebbe che noi, legislatore delegante, avremmo escluso recisamente le parti non indicate.

Sottolineo, poi, che in questo momento stiamo parlando delle indagini autonome, preliminari, della polizia giudiziaria; ci fermiamo cioè al momento in cui la polizia giudiziaria, dopo aver assicurato le prove del reato che possono essere disperse dal decorso del tempo, ha l'obbligo di riferire al pubblico ministero e, aggiungo io, di fermarsi, perché è il pubblico ministero che, da questo momento, assumerà la direzione delle indagini.

Se la polizia giudiziaria compiesse atti esorbitanti la propria competenza, questi non avrebbero alcuna rilevanza processuale, ma non si potrebbero contestare qualora il pubblico ministero se ne servisse quale prova di parte.

Tutte le prove, se non sono accertate in dibattimento, non hanno efficacia: è questo l'elemento che non dobbiamo mai dimenticare, in quanto diversifica la situazione ipotizzata da quella odierna.

Non si può, infatti, negare che oggi arrivi al dibattimento un fascicolo processuale preceduto dal rapporto della polizia giudiziaria. Ma

questo è, attualmente, imposto alla polizia dal codice di procedura penale vigente, in quanto è vero che vi si dice che la polizia giudiziaria deve immediatamente informare il pubblico ministero o il pretore del reato, ma vi si dice anche che la polizia deve svolgere tutta una serie di indagini che si concretano in atti specificati dal codice che, poi, sono trasmessi, terminate le operazioni, come dice l'articolo 227, al procuratore della repubblica o al pretore « come atti compilati ». Il che significa che, oggi, per il nostro codice è richiesto alla polizia giudiziaria un rapporto completo, dopo averle imposto di procedere autonomamente ad accertamenti.

Questo nel nuovo processo non dovrebbe più avvenire.

GALDO. Ma allora, dato che abbiamo prevista la piena parità delle parti, allo stesso modo il difensore e la parte civile, così come il pubblico ministero, dovrebbero poter produrre al giudice istruttore i verbali degli interrogatori dei loro testimoni raccolti al caso da un notaio o dallo stesso avvocato !

VALIANTE, *Relatore*. Questa affermazione mi stupisce, in quanto l'onorevole Galdo sa benissimo che può avere un certo valore l'esibizione di un verbale di interrogatorio di un moribondo o di un emigrante, ma non avrà certo alcun valore quello di un teste che può essere sentito in giudizio !

Il fatto è che il pubblico ministero è la parte pubblica del processo e deve, quindi, acquisire gli elementi di prova, così come li acquisisce la parte privata, ma il pubblico ministero non lo potrà, certo, più fare, sia pure per sua informativa, se gli viene tolto lo strumento della polizia giudiziaria.

Ho già detto i motivi per cui è inammissibile che questa attività sia espletata dal giudice istruttore, a meno che non venga modificato il nostro ordinamento processuale e costituzionale — per cui l'azione penale è compito del pubblico ministero — in quanto il giudice istruttore, che può intervenire solamente dopo che si sia iniziata l'azione penale, non ha la possibilità costituzionale di intervenire prima.

D'altra parte, per quanto riguarda quel punto dell'emendamento Galdo in cui si chiede la previa autorizzazione del pubblico ministero per le indagini di polizia che incidono sui diritti del cittadino, non dobbiamo dimenticare che anche qui si tratta soltanto di quegli atti necessari ed urgenti per acquisire le prove del reato. Oggi è permesso, ad esempio, alla polizia giudiziaria di procedere a perquisizioni domiciliari anche senza l'autorizzazione del pubblico ministero in caso di flagranza o di evasione.

Rendiamoci conto che per rintracciare, sia pure telefonicamente, il pubblico ministero ci vorrà come minimo mezz'ora e che in questo tempo, con i mezzi di trasporto odierni, il delinquente ne fa molta di strada, o, comunque, si disperdono molte prove.

Limitiamoci, quindi, a parlare di atti necessari ed urgenti per l'acquisizione delle prove, dopo di che è automatico che nessun atto di polizia potrà essere fatto senza ordine del pubblico ministero, con la conseguenza che nessuno degli atti compiuti al di fuori di questi limiti avrà valore a fini processuali.

Quanto, poi, all'attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di ricercare i colpevoli e di impedire la dispersione delle prove io, onorevole Galdo, non sono d'accordo, mentre potrà esserlo il Sottosegretario Gaspari. Questo è, difatti, un atto di stretta competenza dell'autorità giudiziaria.

Premessa questa impostazione, il problema della verbalizzazione perde, a mio avviso, gran parte della sua drammaticità. Credo che il pubblico ministero debba portare al dibattimento tutti gli elementi da lui personalmente acquisiti — sia pure con l'aiuto della polizia giudiziaria — come atto di parte di cui egli stesso potrà servirsi per sostenere l'accusa.

Sull'inciso dell'emendamento Galdo in cui si parla « di informarlo sulle indagini in corso » non ho difficoltà, anche se ritengo che ciò sia implicito nell'espressione « riferire immediatamente al pubblico ministero la notizia del reato », in quanto credo che tale disposizione si riferisca e al momento iniziale e a quello successivo dell'attività della polizia giudiziaria.

Però, trattandosi soltanto di indagini preliminari autonome, cioè quelle che sono compiute appena avuta notizia del reato e limitate alla necessità ed urgenza di assicurare delle prove, credo sia superflua questa specificazione.

Sulla questione dell'unificazione dell'arresto e del fermo le assicuro, onorevole Galdo, che sono molto sensibile a questa impostazione che mi pare più liberale nei riguardi dell'imputato e tecnicamente migliore. Ho soltanto una preoccupazione: nella Costituzione si parla esplicitamente di arresto proprio in riferimento alla immunità dei parlamentari.

È vero che l'articolo 13 della Carta costituzionale fa riferimento solo a provvedimenti provvisori coercitivi della libertà individuale, però il successivo articolo 68 parla espressamente di arresto. Vogliamo fare alla Costituzione un così grave affronto, limitandoci a prevedere il fermo e, quindi, a non utilizzare nominativamente un istituto che, peraltro, nel fermo stesso sarebbe compreso ?

Per questa perplessità ritengo di non poter accettare questa parte dell'emendamento Galdo.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi rimetto a quanto detto dal relatore Valiante. Vorrei, tuttavia, sottolineare un punto. Il collega Galdo si è richiamato all'articolo 13 della Costituzione in cui si parla di provvedimenti provvisori, al plurale. Ora la Costituzione va letta nella sua interezza e l'articolo 68, come ha ricordato il relatore, proprio per la parte che disciplina le immunità di noi parlamentari, prevede esplicitamente che « nessun membro del Parlamento può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale ». Si tratta, evidentemente, dell'arresto e del fermo. Non solo, ma in relazione al deputato colto in flagranza di reato per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura, prevede la possibilità che esso sia arrestato.

Quindi se la Costituzione nell'articolo 68, norma fondamentale per gli istituti democratici, questo ha previsto, a maggior ragione lo dobbiamo prevedere in altri casi in cui vi sia una necessità di garanzie inferiori a quelle che presumiamo si debbano riservare, così come la Costituzione ha fatto, per il deputato il quale esercita un altissimo mandato al servizio della nazione.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, vorrei solo fare una precisazione perché mi pare che il mio pensiero sia stato travisato dal collega Guidi che si è soffermato su di una mia « cesura » fra le fasi dell'azione della polizia giudiziaria e quella successiva del pubblico ministero. Questa mia distinzione non rappresenta una incoerenza fra la libertà e l'autorità, perché la coerenza è garantita, oltretutto, dai limiti della necessità e dell'urgenza (ché se altrimenti fosse, avremmo concesso un potere illimitato) che noi finalizziamo.

In secondo luogo non abbiamo affatto detto che tutto quello che fa la polizia giudiziaria ha valore di prova. Devo anzi ribadire che i verbali d'interrogatorio possono essere una garanzia ma non costituiscono di per sé elementi di prova, come del resto è già sancito nel nostro codice. Non vi è, quindi, incoerenza fra questi elementi.

PRESIDENTE. Come base per la votazione va preso l'emendamento del relatore Valiante sul quale ha manifestato il suo consenso il Governo. Ai fini della votazione, ho diviso l'emendamento nei seguenti quattro punti:

- « 1) attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di prendere notizia dei reati e di compiere gli atti indispensabili ed urgenti per assicurarne le prove;
- 2) di arrestare colui che è colto nella flagranza di un grave reato;

3) di fermare anche fuori dei casi di flagranza colui che è gravemente indiziato di un grave reato, quando vi sia fondato sospetto di fuga;

4) obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero le notizie del reato e di porre a sua disposizione le persone arrestate o fermate immediatamente e comunque entro le ventiquattro ore ».

È necessario passare alla votazione per divisione tenendo conto degli emendamenti Galdo e Guidi anch'essi da me suddivisi in parti corrispondenti alle quattro dell'emendamento Valiante.

Poiché la prima parte dell'emendamento Galdo è la più lontana dal primo punto dell'emendamento Valiante, ne do lettura:

« Attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di prendere notizia dei reati, di compiere gli atti necessari ed urgenti per assicurare le prove, ricercare i colpevoli ed impedire un aggravamento delle conseguenze del reato, statuendo che per le indagini che incidono sull'esercizio dei diritti del cittadino, la polizia giudiziaria deve essere autorizzata dal pubblico ministero ».

MILIA. Dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE. La pongo in votazione.  
(*Non è approvata*).

Do lettura della parte dell'emendamento Guidi, corrispondente al primo punto dell'emendamento Valiante:

« Attribuzione alla polizia giudiziaria, sotto la diretta vigilanza del giudice istruttore o del pretore, della facoltà di assicurare le tracce del reato nei soli casi in cui esistano comprovate condizioni di necessità o di urgenza ».

MILIA. Dichiaro di astenermi.

GALDO. Dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE. La pongo in votazione.  
(*Non è approvata*).

Do lettura della prima parte dell'emendamento Valiante:

« Attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di prendere notizia dei reati e di compiere gli atti necessari ed urgenti per assicurare le prove ».

Faccio presente di aver letto il testo con le parole « atti necessari » al posto della originale dizione « atti indispensabili » in quanto il relatore ha accolto il suggerimento del deputato Mannironi.

Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Valiante.

*(È approvata).*

Pongo in votazione l'emendamento De Florio:

*Dopo la parola: « compiere » aggiungere l'altra: « soltanto ».*

*(È approvato).*

In relazione alla seconda parte del testo Valiante, l'onorevole Galdo propone il seguente testo sostitutivo:

« Attribuzione alla polizia giudiziaria, nel caso di grave reato, del potere di fermare colui che è colto nella flagranza o che è gravemente indiziato e di porre le persone fermate a disposizione del pubblico ministero subito e comunque entro le ventiquattro ore ».

MILIA. Dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

*(Non è approvato).*

In relazione sempre alla seconda parte del testo Valiante, l'onorevole Guidi propone il seguente testo:

« Facoltà per la polizia giudiziaria di arrestare chi è sorpreso in flagranza di reato punibile con pena superiore nel massimo a cinque anni di reclusione quando vi sia fondato sospetto che sia per darsi alla fuga.

« Obbligo per la polizia giudiziaria di procedere all'arresto di chi è sorpreso in flagranza di reato che comporta l'obbligatorietà del mandato di cattura ».

MILIA. Dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento Valiante:

« di arrestare colui che è colto nella flagranza di un grave reato ».

*(È approvata).*

In relazione alla terza parte del testo Valiante, l'onorevole Guidi propone il seguente testo:

« Facoltà di fermo, sotto la direzione del giudice, dell'indiziato di un reato per cui è previsto mandato di cattura obbligatorio quando vi sia fondato sospetto di fuga ».

MILIA. Dichiaro di astenermi.

GALDO. Dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

*(Non è approvato).*

Su questa terza parte dell'emendamento Valiante il deputato Galdo non ha proposto alcuna modifica.

Pongo in votazione la terza parte dell'emendamento Valiante:

« di fermare anche fuori dei casi di flagranza colui che è gravemente indiziato di un grave reato, quando vi sia fondato sospetto di fuga ».

*(È approvata).*

A questo punto si inserisce l'emendamento De Florio:

*Alla fine dell'emendamento Valiante, aggiungere le seguenti parole:*

« Nullità assoluta degli atti viziati dal difetto di indispensabilità e urgenza ».

Lo pongo in votazione.

*(Non è approvato).*

Restano alcune parti dell'emendamento Galdo ed alcune dell'emendamento Guidi ed altri, che non trovano riferimento nell'emendamento Valiante.

Pongo in votazione il seguente comma dell'emendamento Galdo:

« Modificazione del sistema della verbalizzazione per le indagini del pubblico ministero, sopprimendo la facoltà di verbalizzare la raccolta di dichiarazioni orali ».

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione il quarto, il quinto e l'ultimo comma dell'emendamento Guidi ed altri, che recitano:

« Nullità assoluta dei predetti atti e disposizione che di essi non si debba tenere alcun conto qualora siano viziati per difetto dei requisiti di necessità e di urgenza o siano stati compiuti senza la vigilanza del giudice istruttore o del pretore.

Divieto della facoltà di procedere ad interrogatorio dell'indiziato e dei testimoni.

Previsione che gli atti di ispezione, perquisizioni personali e domiciliari, o che qualunque atto limitativo delle garanzie previste dall'articolo 15 della Costituzione siano compiuti dalla polizia giudiziaria nei soli casi di necessità e di urgenza e sotto la direzione del giudice e alla presenza del pubblico ministero e del difensore ».

*(Non sono approvati).*

Do lettura della quarta parte dell'emendamento Valiante:

« Obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero le notizie del reato e di porre a sua disposizione le persone arrestate o fermate immediatamente e comunque entro le ventiquattro ore ».

A questa parte dell'emendamento Valiante il deputato Galdo propone la seguente modifica:

« Obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero la notizia del reato e di informarlo sulle indagini in corso ».

La pongo in votazione.

*(Non è approvata).*

Il deputato Guidi ha proposto, sempre all'ultima parte dell'emendamento Valiante, il seguente emendamento:

« Dovere della pubblica sicurezza di immediata comunicazione al giudice del fermo ai fini della convalida e nel rigoroso rispetto dei termini previsti dall'articolo 13 della Costituzione ».

Lo pongo in votazione.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'ultima parte dell'emendamento Valiante:

« Obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero le notizie del reato e di porre a sua disposizione le persone arrestate o fermate immediatamente e comunque entro le ventiquattro ore ».

*(È approvata).*

Do lettura dei primi tre punti dell'emendamento Valiante per la loro votazione globale con intesa che formeranno il punto 13), mentre l'ultima parte dell'emendamento Valiante formerà il punto 13-bis):

« Attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di prendere notizia dei reati o di compiere soltanto gli atti necessari ed urgenti per assicurarne le prove; di arrestare colui che è colto nella flagranza di un grave reato; di fermare, anche fuori dei casi di flagranza, colui che è gravemente indiziato di un grave reato, quando vi sia fondato sospetto di fuga ».

Li pongo in votazione.

*(Sono approvati).*

Pertanto il punto 13) rimane così formulato:

*n. 13) « Attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di prendere notizia dei reati o di compiere soltanto gli atti necessari ed urgenti per assicurarne le prove; di arrestare colui che è colto nella flagranza di un grave reato; di fermare, anche fuori dei casi di flagranza, colui che è gravemente indiziato di un grave reato, quando vi sia fondato sospetto di fuga ».*

Do lettura dell'ultimo punto dell'emendamento Valiante che formerà il punto 13-bis):

« Obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero le notizie del reato, e di porre a sua disposizione le persone arrestate o fermate, subito e comunque entro le ventiquattro ore ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Pertanto il punto 13-bis) rimane così formulato:

*n. 13-bis) « Obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero le notizie del reato, e di porre a sua disposizione le persone arrestate o fermate, subito e comunque entro le ventiquattro ore ».*

Passiamo all'esame del punto 14), che nel testo del disegno di legge recita:

« Diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria ».

Il relatore Valiante propone il seguente emendamento:

*Sostituire il punto 14) con il seguente:*

« Sottoposizione della polizia giudiziaria al pubblico ministero e diretta disponibilità di essa da parte dell'autorità giudiziaria ».

L'onorevole Galdo propone il seguente emendamento:

*Sostituire il punto 14) con il seguente:*

« Attribuzione al pubblico ministero del potere di compiere le indagini preliminari necessarie per la formulazione dell'imputazione.

La polizia giudiziaria, alle dirette dipendenze del pubblico ministero, nell'esercitare le funzioni oggi attribuitegli dall'articolo 219 del codice di procedura penale, deve riferire immediatamente al pubblico ministero le notizie del reato.

Precisa determinazione degli atti che la polizia giudiziaria può compiere di propria iniziativa, di quelli per i quali deve essere autorizzata dal pubblico ministero, e infine di quelli che anche nell'indagine preliminare devono essere riservati unicamente al pubblico ministero, statuendo, con opportune delimitative, che le indagini che incidono sull'esercizio dei diritti dei cittadini (limitazioni della libertà di locomozione, della inviolabilità del domicilio, del segreto delle comunicazioni) non possono essere compiute di iniziativa. Modificazione del sistema della verbalizzazione per le indagini preliminari, riservando il potere di verbalizzare la raccolta di dichiarazioni orali solo al pubblico ministero ».

L'onorevole Martuscelli ha proposto il seguente emendamento:

*Sostituire il punto 14) con il seguente:*

« Istituzione di un corpo di polizia giudiziaria alle dirette ed organiche dipendenze dell'autorità giudiziaria ».

Propone, inoltre, quale subordinata:

« Diretta disponibilità della polizia giudiziaria e piena dipendenza funzionale di essa dall'autorità giudiziaria ».

VALIANTE, *Relatore*. Per quanto riguarda il mio emendamento, propongo:

*Sostituire le parole: « sottoposizione » con le altre: « dipendenza funzionale ».*

Ritengo che la dipendenza dal pubblico ministero consenta di riferire tutti gli atti della polizia giudiziaria ad un organo responsabile che attualmente non esiste.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Riterrei più opportuno mantenere il testo governativo; mi rimetto comunque alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento del relatore Valiante.

GALDO. Alcuni principî del mio emendamento sono stati già assorbiti nel punto 13); altri principî dovranno essere presi in considerazione in altro momento, quando si farà riferimento al pubblico ministero. Ritiro, pertanto, il mio emendamento, riservandomi naturalmente di ripresentare in un secondo momento alcuni dei principî contenuti.

PRESIDENTE. Il collega Martuscelli ha annunciato di ritirare il suo emendamento.

Passiamo quindi alla votazione dell'emendamento del relatore Valiante che, a seguito della modifica annunciata, rimane così formulato:

« Dipendenza funzionale della polizia giudiziaria dal pubblico ministero e diretta disponibilità di essa da parte dell'autorità giudiziaria ».

Il rappresentante del Governo, si è rimesso alla Commissione.

GUIDI. Desidero intervenire per dichiarazione di voto. Siamo nettamente contrari all'affermazione della dipendenza funzionale della polizia giudiziaria dal pubblico ministero, in quanto ne avvertiamo la gravità. Pensiamo, ad esempio, allo sviluppo di un procedimento penale nel corso del quale la polizia certamente sarà chiamata a deporre.

Affermare questo rapporto di dipendenza funzionale crea indubbi elementi di sospetto anche nei confronti delle stesse deposizioni della polizia, mentre il pubblico ministero è parte. Quindi, avremmo la strana situazione di un pubblico ministero che è preposto alla polizia sotto il profilo della dipendenza funzionale, ma che è parte del processo, mentre la polizia è uno dei testimoni.

Preferiamo il testo governativo che prevede la diretta disponibilità della polizia da parte dell'autorità giudiziaria e preghiamo il relatore Valiante di riflettere su questo aspetto che è, a mio avviso, assai serio. Annuncio, in ogni modo, il voto contrario della mia parte politica.

GALDO. Per dichiarazione di voto. Voterò contro il testo Valiante, perché la sottoposizione della polizia giudiziaria al pubblico ministero non mi persuade, per le stesse ragioni or ora avanzate. Sono favorevole al testo del Governo, che mi sembra più corretto.

VALIANTE, *Relatore*. Poiché le perplessità avanzate sono contrarie alle mie intenzioni — intendevo infatti far cosa utile nei confronti della polizia giudiziaria — dichiaro di ritirare l'emendamento, rimettendomi su questo punto al testo governativo.

PRESIDENTE. Dato il ritiro dell'emendamento del relatore Valiante, pongo in votazione il punto 14) del testo governativo:

« Diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria ».

(È approvato).

Pertanto il punto 14) rimane così stabilito:

n. 14) « Diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria ».

Rinvio il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle 13,30.*